

Prospetto operativo “principali” sanzioni COVID-19

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA		
MISURE DI CONTENIMENTO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	“AREE GIALLE”	
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLICITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p>ASSEMBRAMENTO E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non giustificato l'assembramento di più di 2 persone senza rispettare le misure di sicurezza anti-contagio in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 8, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020)</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>OBBLIGO DI INDOSSARE D.P.I. Sull'intero territorio nazionale, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi ... [... con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali ...]</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>DISTANZIAMENTO SOCIALE (1 METRO) È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile)</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 2, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>OBBLIGO DI PERMANENZA NELLA PROPRIA ABITAZIONE / DOMICILIO Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (o ad altro luogo di isolamento) per i soggetti posti in isolamento dall'Autorità sanitaria perché dichiarati positivi al virus COVID-19</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 6, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020)</p>	<p>Art. 4, co.3, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Art. 260, c.1, Testo Unico Leggi Sanitarie RD 1265/1934 [Informativa all'A.G.]</p>

¹ In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

² Art. 202, comma 2 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

<p>VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE</p> <p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena <i>[imposta ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano]</i></p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 7, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020)</p> <p>[SENZA UTILIZZO DI UN VEICOLO]</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa <i>[pagamento in misura ridotta]</i> € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>SOGGETTI CON INFEZIONE RESPIRATORIA CARATTERIZZATA DA FEBBRE</p> <p>Non è consentito ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°C) di allontanarsi dal proprio domicilio</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa <i>[pagamento in misura ridotta]</i> € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>ACCESSO AI PARCHI</p> <p>L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>E' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento delle politiche della famiglia di cui all'allegato 8</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. b) e Allegato 8 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 [rife. art. 1, co.8 DL 33/2020]</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa <i>[pagamento in misura ridotta]</i> € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>ATTIVITÀ LUDICA, RICREATIVA ED EDUCATIVA ALL'APERTO</p> <p>Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività educative, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. c) e Allegato 8 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa <i>[pagamento in misura ridotta]</i> € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA ALL'APERTO E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. d) del D.P.C.M. 3 novembre 2020	Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²). Ricorso Prefetto.
RIUNIONI Le riunioni si svolgono garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 10, del D.L. n. 33/2020	Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²). Ricorso Prefetto.

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA		
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLICITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
DIVIETO DI SPOSTAMENTO <i>[Nell'ambito delle aree interessate (Regioni)]</i> E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 2, co. 4, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020	Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²). Ricorso Prefetto. <i>[Sanzioni aumentate fino a un terzo se commesse con veicolo]</i>
DIVIETO DI SPOSTAMENTO <i>[Nell'ambito dei Comuni]</i> E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 2, co. 4, lett. b) del D.P.C.M. 3 novembre 2020	Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²). Ricorso Prefetto. <i>[Sanzioni aumentate fino a un terzo se commesse con veicolo]</i>

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA		
MISURE DI CONTENIMENTO PER LE AREE DEL TERRITORIO CARATTERIZZATE DA SCENARIO DI "MASSIMA GRAVITÀ" (DI TIPO 4)		"AREE ROSSE"
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLICITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
DIVIETO DI SPOSTAMENTO E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 3, co. 4, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020	Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²). Ricorso Prefetto. [Sanzioni aumentate fino a un terzo se commesse con veicolo]
ATTIVITÀ SPORTIVA / MOTORIA INDIVIDUALE E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 3, co. 4, lett. e) del D.P.C.M. 3 novembre 2020	Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²). Ricorso Prefetto.

CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA		
<u>MISURE DI CONTENIMENTO PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE</u>	"AREE GIALLE"	
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLICITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. e) del D.P.C.M. 3 novembre 2020	Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²) Ricorso Prefetto.
CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali , fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli [...]	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. f) del D.P.C.M. 3 novembre 2020	Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²) Ricorso Prefetto. Art. 4 co. 2 e 4 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i>
SPORT DA CONTATTO Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) [dell'art. 1, co. 9, D.P.C.M. 3 nov. 2020] in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. g) del D.P.C.M. 3 novembre 2020	Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²) Ricorso Prefetto.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE Sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore	Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. i) del D.P.C.M. 3 novembre 2020	Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 ¹ entro 60 gg (€ 280 ¹ entro 5 gg ²). Ricorso Prefetto.

<p>SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. I) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4 co. 2 e 4 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <small>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</small></p>
<p>SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. m) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4 ,del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <small>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</small></p>
<p>SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle ceremonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. n) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <small>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</small></p>
<p>ATTIVITA' CONVEGNISTICHE E CONGRUESSUALI Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le ceremonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. o) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

<p>ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO</p> <p>L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. p) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>FUNZIONI RELIGIOSE</p> <p>Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive Confessioni</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020, nonché art. 1, co. 11, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. q) e Allegati 1-7 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>MUSEI E LUOGHI DI CULTURA</p> <p>Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura [...]</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. r) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>OBBLIGO INDICAZIONE CAPIENZA MASSIMA</p> <p>I locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali hanno obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO</p> <p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi [...].</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 1, co. 9, lett. ff) e Allegati 10 e 11 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 [Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</p>

<p>ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</p> <p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Prov. Aut. abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica [...] e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire il rischio di contagio [...].</p> <p><i>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente</i></p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 1, co.9, lett. gg) e Allegato 10 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</p> <p>Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p><i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni].</i></p>
<p>SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica [...] e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire il rischio di contagio [...].</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 1, co.9, lett. ii) e Allegato 10 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</p> <p>Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p><i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p>IMPIANTI SCIISTICI</p> <p>Sono chiusi gli impianti nei complessi sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti [...] Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. oo) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</p> <p>Ricorso Prefetto.</p>

<p>STRUTTURE RICETTIVE</p> <p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. [...]</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. pp) del D.P.C.M. 24 ottobre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p>ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI</p> <p>Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 4, co.1 e Allegati 12, 13 e 14 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità precedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p>OBBLIGO DI INDOSSARE D.P.I.</p> <p>Sull'intero territorio nazionale, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi ... [... con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali ...]</p> <p>Se la violazione è commessa da imprenditore nell'esercizio dell'attività non sospesa, si applica la sanzione per violazione delle prescrizioni.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. <i>Segnalazione al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza [Art. 4, co. 2, del D.L. n. 19/2020 - chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni]</i></p>